

LA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Uso de demanio stradale provinciale per la realizzazione di reti di banda larga, in attuazione dell'art. 2 della legge n. 133 del 9 agosto 2008: DETERMINAZIONI

Premesso:

- che l'articolo 2 della Legge n.133/2008, introduce importanti modifiche ai processi di autorizzazione per la realizzazione di impianti di comunicazione elettronica, con l'obiettivo di velocizzare lo sviluppo della cosiddetta rete a "larga banda";
- che per mezzo di tali modifiche, il legislatore, nell'ambito della "Manovra triennale per lo Sviluppo", ha inteso individuare gli strumenti più idonei per superare quegli ostacoli, già noti a livello comunitario, quali:
 - a) il tempo di rilascio dei permessi: per il quale il comma 1 del predetto art. 2 prevede, che: *"gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività"*(DIA).
 - b) gli oneri legati all'utilizzo di infrastrutture esistenti: per il quale il comma 2 del medesimo articolo prevede che: *"l'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei caviddotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici"*.
- che la Legge n.69/2009 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile"* ha introdotto un ulteriore elemento a vantaggio dello sviluppo della rete in fibra ottica, modificando l'articolo 2 della Legge 133/2008, con l'aggiunta del seguente il comma 15 bis che prevede *" Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada"*.

Considerato:

- che la Provincia di xxxx, in qualità di Ente proprietario di un diffuso e articolato demanio stradale, può avere ruolo determinante per lo sviluppo delle reti a banda larga, laddove proprio le rete stradale provinciale, per capillarità e articolazione sul territorio consentono l'inserimento delle reti di fibra creando le condizioni di accesso alla comunicazione a larga banda nelle aree del territorio provinciale dove il mercato non è stato in grado di fornire soluzioni efficaci e sufficienti provocando un divario digitale sulla popolazione residente;
- che la Provincia di xxxx è interessata a favorire, tra l'altro, lo sviluppo infrastrutturale delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a larga banda tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'essa interessata a facilitare lo sviluppo di infrastrutture di comunicazione elettronica svolgendo rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi;
- che ai sensi dell'articolo 67, comma quinto, del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

- che ai sensi della legge n. 133 del 9 agosto 2008 gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (D.I.A.);
- che ai sensi delle legge n. 69 del 2009 all'articolo 2 dalla legge 9 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada».

Dato atto:

- che fra l'UPI e il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico è stato sottoscritto un protocollo di intesa volto a promuovere attività di sviluppo, informazione, formazione e sensibilizzazione per la semplificazione delle procedure per la realizzazione delle reti di comunicazione a banda larga introdotte dall'art. 2 della legge 133/2008 come modificata dalla legge 69/2009;
- che il comitato di attuazione del protocollo, al fine di orientare l'azione amministrativa della Province in materia di sviluppo delle infrastrutture di banda larga nel proprio territorio ha predisposto i criteri operativi da adottarsi negli accordi da sottoscrivere con gli operatori di telecomunicazioni interessati alla realizzazione delle reti infrastrutturali sulle strade provinciali;
- Che le predette modalità operative tra l'altro, consentono agli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni di snellire i procedimenti e le istruttorie tecniche in coerenza con le responsabilità derivanti dalla gestione del demanio stradale.

Visto il documento predisposto dal Comitato di attuazione del protocollo di intesa UPI e Dipartimento per le comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico, recante “i criteri da adottarsi per la stipula delle convenzioni per la posa delle infrastrutture di comunicazione” che allegato sotto la lett. A costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto di dover adottare un atto di indirizzo che autorizzi l'ufficio responsabile del rilascio delle autorizzazione a stipulare le convenzioni con gli operatori delle comunicazione per la realizzazione di reti infrastrutturali di banda larga lungo le strade provinciali secondo i criteri di cui al predetto Allegato A.

Visti:

- D.Lgs. n°285 del 30/4/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;
- D.P.R. n°495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche;
- D.P.R. 610 del 19/9/1996;
- D.M. del 3/3/1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) e successive modifiche;
- L.n. 166/2002 e successive modifiche;
- T.U. 11/12/1933 n° 1775 e successive modifiche;
- D. Lgs. 259, 1 Agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche;
- D. Lgs. n. 112 convertito nella legge n. 133 del 06/08/08;
- Legge 69 del 2009.

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Leg.vo 18.08.2000 n° 267.

Visti i sottoscritti pareri facenti parte integrante della presente deliberazione espressi sulla medesima ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 ai fini della regolarità tecnica.

A voti unanimi resi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare, e fare proprio, il documento predisposto dal Comitato di attuazione del protocollo di intesa UPI e Dipartimento per le comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico, recante “i criteri da adottarsi per la stipula delle convenzioni per la posa delle infrastrutture di comunicazione” che allegato sotto la lett. A costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3) Di autorizzare il Dirigente competente in materia a stipulare, in luogo delle distinte autorizzazioni/licenze/concessioni, apposite convenzioni con operatori delle comunicazioni uniformandosi ai criteri generali approvati con il presente atto di indirizzo.
- 4) Di demandare al Dirigente competente in materia ogni altra attività di natura gestionale connessa all'attuazione degli obiettivi e dei programmi di sviluppo delle reti di banda larga stabiliti dal presente atto di indirizzo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuto necessario dare immediata ed urgente attuazione a quanto sopra deliberato.

Visto l'art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.lgs n.267/2000.

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.